

# Interessi di dilazione e differimento per omesso o ritardato versamento dei contributi: aumento dei tassi


di [Antonella Madia](#)

Pubblicato il 14 Novembre 2022

A seguito dell'innalzamento dei tassi di interesse da parte della B.C.E., dallo scorso 2 novembre sono scattati una serie di aumenti ad esempio per gli interessi di dilazione per la regolarizzazione dei debiti per contributi e sanzioni civili; approfondiamo meglio...

## Tassi di interesse di dilazione e differimento per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali

L'Istituto Previdenziale sottolinea che a seguito dell'aumento dei tassi di interesse fissato da parte della BCE il 27 ottobre 2022, innalzando di 75 punti base il **tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento** principale dell'eurosistema, a partire dal 2 novembre 2022 quest'ultimo è **fissato al 2%**. A seguito di tale variazione, **cambiano anche i tassi di interesse di dilazione e differimento** da applicare agli importi dovuti a titolo di contribuzione agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, nonché sulla misura delle sanzioni civili di cui all'articolo 116, comma 8, lett. a) e b) secondo periodo, e comma 10 della L. n. 388/2000.



## Tasso per contributi e sanzioni civili

A partire dal 2 novembre 2022 l'**interesse di dilazione** per la regolarizzazione dei debiti per contributi e sanzioni civili di cui al Decreto Legge 338/1989 articolo 2, comma 11, sarà pari all'8% annuo e troverà applicazione per le rateazioni presentate a partire proprio da tale data.

Per quanto riguarda invece le **sanzioni civili**, a partire dal 2 novembre saranno pari al 7,50% in ragione d'anno, ossia tasso del 2% maggiorato di 5,5 punti percentuali.

Tale misura troverà applicazione anche per l'ipotesi di cui alla lettera b), secondo periodo, dell'articolo 116, comma 8.

Nel caso di **evasione**, la misura della sanzione civile in ragione da anno sarà pari al 30% (e nel limite del 60%) dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

Per quanto concerne invece l'articolo 116, comma 10, la sanzione civile sarà dovuta nella misura del 7,50% annuo.

## **Tasso per procedure concorsuali e sanzioni ridotte**

Per quanto riguarda le **procedure concorsuali** e le conseguenti **sanzioni ridotte**, a decorrere dal 2 novembre 2022 la riduzione delle sanzioni opera sulla base della misura del tasso pari al 2%.

Resta fermo che la riduzione è subordinata alla condizione preliminare dell'avvenuto integrale pagamento di contributi ed altre spese.

Fonte: [Circolare INPS n. 124 del 28 ottobre 2022.](#)

NdR: potrebbe interessarti anche... [Omesso versamento contributi previdenziali: penalmente rilevante anche se l'azienda è in crisi finanziaria](#)

*A cura di Antonella Madia*

Lunedì 14 novembre 2022